

VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO Riservatezza e copertura da accertamenti: garanzie diverse e nello stesso tempo complementari. In particolare la prima riguarda ogni vicenda relativa alle attività finanziarie emerse

Una doppia blindatura

di Marco Colacicco

L'odierna puntata di approfondimento intende fare chiarezza sull'effettiva natura e portata delle tutele garantite per legge, anche nel tempo, a favore di chi intende far emergere le attività detenute all'estero aderendo allo scudo-ter.

Nel seguito verranno quindi valutate le logiche operative, le implicazioni e i limiti sottostanti alle due garanzie chiave, sostanziali ma anche psicologiche, che caratterizzano lo scudo fiscale:

➔ la preclusione da accertamenti, fiscali e contributivi, per le annualità sino al 2008 compreso;

➔ la riservatezza, garantita per legge ed estesa nel tempo, sia sull'operazione di emersione sia, successivamente, sulla dinamica delle attività finanziarie trasferite sui conti segreti.

Si tratta di due garanzie diverse e complementari: mentre la copertura nei confronti di accertamenti (lo scudo fiscale) è chiaramente identificata, e limitata, coincidendo con la valorizzazione attribuita alle attività estere nella dichiarazione riservata, la riservatezza ha per oggetto qualunque vicenda che interessa le attività finanziarie oggetto di emersione (ed i relativi detentori), dalla presentazione della dichiarazione riservata, all'esistenza dei conti segreti sino ad estendersi alla dinamica evolutiva delle attività che rimangono depositate sul conto riservato.

Dopo aver approfondito in questo intervento le due garanzie alla base dello scudo fiscale, la valutazione a tutto tondo delle diverse implicazioni e possibili

conseguenze sottostanti allo stesso verrà completata nella prossima pubblicazione dall'esame dei possibili rischi derivanti dal «fare», vale a dire le problematiche, spesso generate dalle circostanze che determinano la perdita della riservatezza, che si possono manifestare aderendo (a partire dai riflessi su eventuali società partecipate o altri soci), e dei rischi sottostanti al «non fare» (con un focus sul regime sanzionatorio, fortemente inasprito, e sul significato, e sulle recenti determinanti evoluzioni, della tematica chiave dello scambio di informazioni tra paesi, potenzialmente idonea a sgretolare il segreto bancario).

I LIMITI AGLI ACCERTAMENTI

Lo scudo fiscale determina l'estinzione delle violazioni di natura tributaria e previdenziale, nonché delle relative sanzioni, precludendo ogni accertamento tributario e contributivo, per tutte le annualità ancora aperte a verifica sino al 2008 incluso. È opportuno ricordare come la copertura sia estremamente ampia, interessando le somme illegalmente trasferite all'estero e sottratte ad imposizione, i proventi delle stesse o, più semplicemente, le attività che si trovavano da tempo all'estero e i relativi frutti.

Si tratta dunque di un effetto di estrema rilevanza che opera con i seguenti limiti:

➔ lo scudo è efficace ed opera solo a fronte delle fattispecie di reato espressamente previste dalla normativa, tematica che proprio in questi giorni è al centro di profonde modifiche (ed estensioni). Un emendamento approvato in settimana al Senato, e ora all'esame della Camera,

ha previsto un sostanziale ampliamento dei reati sanabili dai soli due reati tributari originariamente interessati (la dichiarazione omessa o infedele) a una pluralità di altri reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e finanche occultamento e distruzione di documenti contabili) nonché a una pluralità di reati societari-bilancistici nonché penali commessi per eseguire od occultare i reati tributari di cui sopra;

➔ la copertura opera limitatamente agli importi esposti nella dichiarazione riservata, valorizzati sulla base dei criteri indicati nella precedente pubblicazione dello scorso 23 settembre;

➔ lo scudo non produce effetti qualora alla data di presentazione della dichiarazione riservata siano in corso procedimenti notificati al contribuente (intesi dall'amministrazione finanziaria in senso lato, dalla ricezione di avvisi di accertamento o rettifiche, all'inizio di accessi, ispezioni o verifiche sino all'inoltro di atti di contestazione di violazioni tributarie, quali questionari e richieste). La preclusione si ritiene limitata, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare n. 2009/116554 pubblicata lo scorso 15 settembre, ai soli anni cui si riferisce l'attività di controllo;

➔ in caso di detenzione di attività all'estero in comunione ciascuno dei soggetti interessati deve presentare una distinta dichiarazione di emersione per la quota di propria competenza.

Per comprendere sino in fondo la reale portata della garanzia rappresentata dalla preclusione da accertamenti, alle condizioni e con i limiti sopra evidenziati, è necessario fare un passo avanti nel tema della riservatezza. Come verrà meglio chiarito nel seguito un aspetto chiave dello scudo è rappresentato dal totale anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria di tutto quanto riguarda l'operazione di emersione (dichiarazione riservata, esistenza dei conti segreti e, soprattutto, nominativi di chi ha aderito alla sanatoria); è quindi evidente che il fisco, totalmente all'oscuro di queste vicende, potrebbe procedere, nell'ambito delle sue ordinarie attività di accertamento, a verifiche nei confronti di contribuenti nel frattempo «scudati».

Ecco che entra in gioco la tutela dello scudo fiscale: il contribuente può in tale momento opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi conseguenti all'operazione di emersione, che operano automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli importi accertati alle somme o attività costituite all'estero. L'Agenzia delle Entrate ha precisato nella citata bozza di circolare n. 2009/116554 come tale fattispecie si concretizzi in presenza di contestazioni basate su ricavi o compensi occultati ma non qualora l'accertamento abbia a oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con le attività oggetto di emersione, come nel

caso di rilievi sulla corretta deducibilità dei costi per competenza. Il contribuente accertato ha tuttavia un limite temporale per poter «tirar fuori dal cassetto» lo scudo fiscale, opponendo gli effetti preclusivi ed estintivi dello stesso: la citata bozza di circolare n. 009/116554 dell'Agenzia delle Entrate, assumendo una posizione estremamente restrittiva rispetto alla prassi passata, ha precisato come il contribuente stesso debba scoprirsi in sede di inizio di accessi, ispezioni o verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento, rettifica o atto di contestazione di violazioni tributarie.

È evidente come sia inevitabile interrogarsi per completezza su quali effetti tale appalesarsi possa produrre su eventuali società di capitali partecipate ma anche sull'atteggiamento che potrebbero assumere i verificatori qualora l'effetto preclusivo dello scudo (che ha comunque un limite nella valorizzazione attribuita alle attività finanziarie in sede di dichiarazione riservata) sia opposto all'inizio dell'ispezione, tematiche che saranno oggetto di approfondimento nella prossima pubblicazione.

LA RISERVATEZZA

La riservatezza, che rappresenta la seconda garanzia sostanziale alla base dello scudo fiscale, si caratterizza per una valenza non solamente materiale ma anche psicologica, essendo potenzialmente estesa a qualunque vicenda che interessa le attività finanziarie oggetto di emersione.

L'impianto normativo che regola lo scudo fiscale è infatti fortemente imperniato sul concetto dell'anonimato, in maniera tale che non possano essere noti all'amministrazione finanziaria il nominativo di chi ha aderito alla sanatoria, il momento iniziale della dichiarazione riservata, il dettaglio di tutte le attività emerse, l'esistenza dei conti segreti e tutte le vicende che interessano la dinamica evolutiva delle attività che rimangono depositate sui conti stessi; come sopra evi-

Annuncio pubblicitario



Scudo Fiscale 2009/2010.

Banca Generali, in collaborazione con lo **Studio Simonelli ed Associati** e lo **Studio Arquilla**, organizza il convegno "Scudo Fiscale 2009/2010: le opportunità della nuova normativa"; una serie di incontri in cui i nostri esperti metteranno la propria esperienza in campo giuridico e finanziario a disposizione di coloro che vorranno avvalersi delle nuove disposizioni legislative.

denziato, il fisco ne può venire a conoscenza solo qualora sia lo stesso contribuente a farli emergere nel proprio interesse, al fine di opporre lo scudo in sede di verifica o di ricezione di un avviso di accertamento, oppure nei casi, trattati nella prossima puntata, in cui la tecnicità di effettuazione del procedimento di emersione porta a perdere l'anonimato.

Il raggiungimento dell'obiettivo della riservatezza è ottenuto tramite un articolato impianto normativo finalizzato a tutelare per legge l'anonimato dell'intera operazione di emersione, anche nel corso del tempo; le principali regole attraverso cui si ottiene tale finalità sono nel seguito sinteticamente riassunte.


➔ Gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non debbono fornire all'amministrazione finanziaria i dati e le notizie relative alle stesse. Tale tutela è estesa nel tempo e non limitata al solo momento dell'operazione; anche in caso di eventuale accertamento gli intermediari non possono comunicare i dati in oggetto (circolare n. 85/E del 2001, paragrafo 9, e bozza di circolare protocollo n. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate);

➔ l'esistenza stessa del conto riservato non può mai essere comunicata dall'intermediario all'amministrazione finanziaria, impossibilitata pertanto a ricondurre al contribuente (circolare 24/E del 2002, paragrafo 6, circolare n. 32/E del 2006, bozza di circolare protocollo n. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate);

➔ non solo l'intermediario ma anche il contribuente non è tenuto a fornire all'amministrazione finanziaria alcuna informazione su tali conti (circolare 9/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate, paragrafo 1.26);

➔ in caso di futuro trasferimento tra intermediari del denaro e delle attività finanziarie oggetto di emersione sono previsti appositi meccanismi di comunicazione

A salvaguardia dell'anonimato, non possono essere noti all'amministrazione finanziaria quanti hanno aderito alla sanatoria, il dettaglio delle attività emerse, l'esistenza dei conti secretati e le vicende successive



* I limiti alla riservatezza ed i casi in cui si può perdere l'anonimato saranno dettagliatamente approfonditi nella prossima pubblicazione

tra gli intermediari stessi in maniera tale da lasciare fermo il regime della riservatezza, sempreché il nuovo rapporto rimanga intestato al medesimo contribuente; i dati contenuti nella dichiarazione riservata non possono essere portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria nemmeno nell'ambito di accertamenti riguardanti soggetti diversi da quello che ha presentato la dichiarazione stessa (circolare n. 9/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate, paragrafo 1.18);

➔ l'intermediario non deve dare all'amministrazione

finanziaria alcuna informazione relativamente alle garanzie ricevute a fronte di un finanziamento eventualmente concesso al soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata. Si tratta di una precisazione di estrema attualità a fronte delle esigenze di molte imprese partecipate, che debbono essere strutturate secondo modalità idonee a preservare l'anonimato del socio (circolare n. 24/E del 2002, paragrafo 6);

➔ il rispetto del regime della riservatezza è esteso a tutti i soggetti che, dovendo effettuare comunicazioni

all'amministrazione finanziaria, vengono a conoscenza che le attività finanziarie sono state originariamente oggetto di dichiarazione riservata (l'Agenzia delle Entrate ha fatto il caso della sottoscrizione di un contratto assicurativo); tenuto conto del fatto che il conto riservato è destinato ad autoalimentarsi dinamicamente nel tempo, per effetto delle plusvalenze e dei redditi di capitale relativi sia alle attività originariamente rimpatriate sia ad investimenti sostitutivi (acquistati con il denaro disponibile o con l'incasso derivante dalla di-

smisione di altre attività), la riservatezza si estende nel tempo anche a tali incrementi (circolare n. 99/E del 2001, paragrafo 2.1, circolare n. 24/E del 2002, paragrafo 6, bozza di circolare protocollo n. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate). È solo il caso di precisare sul punto che: il beneficio si estende solamente a tutto ciò che riguarda l'ordinaria dinamica evolutiva del conto, restando escluso qualunque ulteriore accredito che alimenta il conto dall'esterno; in conseguenza delle regole previste dal nostro ordinamento per la tassazione delle rendite finanziarie, l'estensione della riservatezza anche ai redditi di capitale ed alle plusvalenze realizzate successivamente al perfezionamento dell'operazione di emersione è necessariamente limitata alle sole attività finanziarie i cui proventi possono essere assoggettati da parte dell'intermediario a tassazione definitiva (ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva) - circolare n. 24/E del 2002, paragrafo 6, circolare n. 37/E del 2002, bozza di circolare protocollo n. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate.

Particolari cautele si rendono infine opportune nel caso di conti cointestati; in tale circostanza è necessario, secondo quanto precisato da parte dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 2002, paragrafo 6, che entrambi i titolari abbiano presentato la dichiarazione riservata; diversamente l'anonimato viene perso anche relativamente alle informazioni richieste a carico del soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.

(6. continua)
Le precedenti puntate sono state pubblicate su MF-Milano Finanza del 9, 12, 16, 19 e 23 settembre

Preparati con Banca Generali.

Appuntamenti con le conferenze "Scudo Fiscale 2009/2010, le opportunità della nuova normativa":

PADOVA 10/09 - MILANO 14/09 - ROMA 21/09 - FIRENZE 22/09 - BOLOGNA 23/09 - MONZA 24/09

COMO 24/09 - TORINO 28/09 - NAPOLI 29/09 - GENOVA 30/09 - BERGAMO 01/10 - TRIESTE 02/10.

Per maggiori informazioni chiama il numero 040.7777317.

 **BANCA
GENERALI**